



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 2 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3 lett. c

¹ I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

- d. fagioli (*Phaseolus*), piselli (*Pisum*), lupini (*Lupinus*), vecce (*Vicia*), ceci (*Cicer*) e lenticchie (*Lens*);

³ Non sono versati contributi per:

- c. superfici con colza, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino per l'estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli (*Phaseolus*), piselli (*Pisum*), lupini (*Lupinus*), vecce (*Vicia*), ceci (*Cicer*) e lenticchie (*Lens*), raccolti prima della loro maturazione o non per l'estrazione dei granelli;

Art. 2 lett. e

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

franchi

- e. fagioli (*Phaseolus*), piselli (*Pisum*), lupini (*Lupinus*), vecce (*Vicia*), ceci (*Cicer*) e lenticchie (*Lens*), nonché miscele ai sensi dell'articolo 6b capovero 2 1000

¹ RS 910.17

Art. 6b cpv. 2

² Il contributo per miscele di fagioli (*Phaseolus*), piselli (*Pisum*), lupini (*Lupinus*), vecce (*Vicia*), ceci (*Cicer*) e lenticchie (*Lens*) con cereali o dorella è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr